

	COMUNE DI SEDRIANO MILANO	Sigla	Numero	Data
		C.C.	7	01/03/2012
		Reg. Del		

COPIA

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta **pubblica - straordinaria di prima convocazione**

L'anno **duemiladodici**, addì **uno** del mese di **marzo**, alle ore **21.00**, nella Sala delle adunanze .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Cattaneo Dott.ssa Maria Elisabetta	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
Celeste Prof. Alfredo	SINDACO	Presente
Fagnani Dott.ssa Silvia Stella	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Imbrogno Vittorio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Pigliafreddo Dott.ssa Antonella Maria	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Scolastico Prof.ssa Silvia Rita Camilla	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Delle Donne Rag. Davide	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Ghidoli Geom. Linda	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Marazzini Arch. Massimiliana	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Pivetta Adelio Achille	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Costantino Teresa	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Rusciano Gennaro	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Patané Danilo Salvatore	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Garavaglia Davide	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Re Dott. Marco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Oligati Maria Teresa	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Pisano Ing. Giuseppe Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Conti Alberto	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Ruotolo Luca	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Rigo Enrico	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Curioni P.i.e. Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Totale Present	19	Totale Assenti
		2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **Pecorella Susanna** la quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **la Dott.ssa Cattaneo Maria Elisabetta - Presidente del Consiglio** - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

PRESIDENTE CATTANEO

Presenta l'assessore Patanè

ASSESSORE PATANÈ

Beh, essendo trascorsi oltre 10 anni dall'adozione del regolamento comunale in materia di commercio su area pubblica si è reso necessario procedere a un aggiornamento delle disposizioni in materia di commercio appunto su aree pubbliche.

Tale regolamento disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie nazionali e regionali vigenti, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere che si svolgono sul territorio del Comune di Sedriano Determinando altresì in particolar modo le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa, le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi e i comportamenti da tenersi da parte degli operatori nell'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche.

Il regolamento è costituito da 58 articoli diviso in 7 titoli, in essi vengono prese in considerazione tutte le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche cioè il commercio su area mercatale, il commercio svolto in forma itinerante, le fiere, il commercio su posteggio fisso fuori da aree mercatali, il commercio su aree private concesse all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Il testo esaminato ed approvato dalla commissione decentramento in data 23.11.2011 necessita di una modifica che pongo all'approvazione del Consiglio, una modifica appunto in corso d'opera da apportare all'allegato 1, pagina 31.

Il paragrafo cita testualmente e dice: "Le operazioni mercatali si svolgono nella giornata di sabato dalle ore 8 alle ore 13" andrebbe modificato in questo modo: "Le operazioni mercatali si svolgono solitamente nella giornata di sabato dalle ore 8 alle ore 13 salvo diversa disposizione assunta con ordinanza del Sindaco o determinazione del responsabile di area".

Questa modifica in corso d'opera si rende necessaria per consentire eventuali appunto modificazioni degli orari del giorno di mercato senza dover necessariamente modificare il regolamento, grazie.

PRESIDENTE CATTANEO

Bene, chi si prenota?

Consigliere Re.

CONSIGLIERE RE (Centro Sinistra Sedriano)

Io volevo fare preliminarmente una domanda di carattere tecnico visto che ho visto che prudentemente è anche presente il tecnico quindi se magari l'assessore può rispondermi direttamente altrimenti.

Sotto un primo profilo volevo chiedere qui mi sono letto velocemente il regolamento mi chiedevo se l'area che è all'interno dell'area mercatale coperta dal tendone è stata regolamentata in maniera diversa rispetto alla restante area oppure se è stata regolamentata in maniera analoga.

Dal regolamento capisco cioè ho un'opinione però vorrei avere conferma di questa cosa e sapere attualmente com'è regolamentata dal punto di vista dei costi che paga l'operatore, che tipo di affido gli è stato fatto e via.

La seconda domanda di carattere sempre tecnico riguarda il percorso che questo regolamento ha fatto nel senso che vorrei chiedere quali confronti sono stati fatti per questo regolamento.

Non so, la commissione commercio se c'è un verbale che ha detto qualcosa piuttosto che gli ambulanti che sono i destinatari di questo regolamento è stata fatta una riunione, se hanno fatto osservazioni, grazie.

PRESIDENTE CATTANEO

Grazie, vuole dare una risposta?

Assessore prego.

ASSESSORE PATANÈ

Allora, per quanto riguarda l'iter tecnico dell'approvazione il regolamento è stato vagliato appunto dalla commissione decentramento.

Prima ancora comunque era già stato sottoposto anche all'associazione dei commercianti di Magenta per appunto averne un parere, io qua ho il parere che ancora conferirono oltre febbraio 2011 la Confcommercio di Milano-Monza e Brianza.

Per quanto riguarda invece la commissione commercio, la commissione commercio risulta abrogata, non c'è più la commissione commercio quindi non è passata all'approvazione della commissione commercio perché non c'è più.

Un atto di Consiglio comunale dell'anno scorso, ho qui l'atto, lo ha abrogato.

Per quanto riguarda invece la parte del mercato coperto non ci sono particolari disposizioni, il mercato coperto, quella parte di mercato coperto che in questo momento anzi ed è questa una notizia in anteprima che do anche al Consiglio comunale ne approfitterà verrà utilizzato nelle giornate di lunedì, martedì e venerdì per avviare un mercato a chilometro zero, quell'area verrà destinata a questo esperimento di mercato a chilometro zero in questi 3 giorni della settimana ma non sono al momento previste tariffe particolari per quella zona coperta.

PRESIDENTE CATTANEO

Bene, consigliere Rigo aveva chiesto la parola.

CONSIGLIERE RIGO (Centro Sinistra Sedriano)

Sì, alcune domande all'assessore prima di trarre delle valutazioni su questo punto all'ordine del giorno.

Ecco gradirei, siccome io faccio parte della commissione commercio e la commissione commercio è stata convocata una volta all'inizio della legislatura peraltro andò deserta quella convocazione perché mancavano i membri della maggioranza, essendo un membro di quella commissione non ho ricevuto nessuna informazione in merito all'abrogazione di quella commissione e mi piacerebbe conoscere qual è la motivazione per cui quella commissione è stata abrogata.

Io in passato l'avevo utilizzata più di una volta proprio perché il tema commercio nel nostro paese è un tema abbastanza delicato per cui avere un supporto da parte dell'assessore io l'ho trovato estremamente utile in passato per cui volevo conoscere intanto per quale motivo è stato abrogato, se è una norma di legge o che altro ma siccome era una commissione consultiva non credo, altra cosa ecco era buona norma.

Io avevo lavorato parecchio in passato con i commercianti del mercato perché, proprio perché il mercato di Sedriano è una realtà di una grossa esistenza non solo per il comune di Sedriano ma per tutta la zona.

Infatti sul mercato di Sedriano il sabato convergono molti cittadini dei paesi limitrofi per cui è un grosso centro commerciale, chiamiamolo così, così almeno veniva etichettato da parte dei commercianti della commissione del mercato.

Dopodiché appunto l'assessore mi dice che è stata fatta comunicazione all'Unione Commercio ma non a quella commissione che peraltro lavora a strettissimo contatto con l'Unione Commercio di Magenta questa commissione, io più volte li ho incontrati in quella sede.

E proprio per la commissione, quella commissione è a mio avviso un organo indispensabile per poter definire un regolamento per una realtà così importante del nostro paese.

Il mercato di Sedriano è conosciuto nei paesi limitrofi proprio per un mercato di una grossa qualità tant'è che proprio la vostra amministrazione ha fatto in modo che il mercato si fregiasse del titolo di mercato storico proprio, per cui ha una validità di un certo tipo.

Io credo che per far funzionare nel migliore dei modi una realtà di questo tipo è indispensabile che l'assessore, che l'amministrazione, che gli uffici pubblici competenti, si affrontino su coloro che vivono direttamente quali sono i problemi, quali sono le modifiche.

In passato noi avevamo con questa commissione perché mi risulta che non sia stata rinnovata tant'è che parlando col presidente, col portavoce di questa commissione, quando gli parlai, gli chiesi come è stato determinato questo regolamento mi disse: "Quale regolamento? Qui non c'è nessun regolamento da quello che noi sappiamo".

Per cui la commissione era proprio all'oscuro e questo secondo me è una cosa assolutamente deprecabile anche perché da quella commissione, è proprio un suggerimento per l'assessore al commercio, da quella commissione possono arrivare dei suggerimenti che noi avevamo intrapreso in passato.

Il percorso per portare a termine quei suggerimenti per poter far sì che il mercato di Sedriano diventasse una realtà ancora superiore a quanto è oggi.

Un piccolo, a parte gli interventi fatti con le colonnine ecc. in passato ma il primo esempio che mi viene in mente è l'impegno profuso della scorsa amministrazione nel reperire l'area ad ovest del cimitero, fra il cimitero e la Giovanni XXIII, quell'area è stata reperita allora nel piano di intervento denominato Sacma, proprio per poter far sì che quell'area fosse adibita a parcheggio di interesse mercato liberando il traffico che incombe oggi nei giorni di mercato sulla via Bardelli e naturalmente sulla via Magenta.

Io ritengo tuttora che quel lavoro che si sarebbe potuto fare, credo che mancasse un frammento di territorio da espropriare o da acquistare da un cittadino e io credo che un'azione del genere avrebbe sicuramente fatto crescere di qualità il nostro mercato di Sedriano.

Nelle varie discussioni che si tenevano, una parentesi, questi discorsi assessore io avrei potuto farli in commissione commercio, ci sono anche dei suggerimenti per cui forse la commissione commercio serviva.

Ad esempio esperienze fatte con il gruppo dei commercianti del mercato era quello di poter agire, di fare in modo che il mercato di Sedriano agisse come agisce un supermercato qualunque con le promozioni, con la settimana promozionale per vari tipi di merceologia, di volta in volta e su questa strada mi seguivano i commercianti del mercato.

Era in embrione, stava partendo questo discorso, era subordinato anche alla sistemazione del parcheggio perché se Lei ha sentito i commercianti del mercato e i cittadini che frequentano il mercato del sabato il problema è notevole.

Il problema del parcheggio lo si vede, basta passare per via Magenta, poi credo che anche qualche mio collega consigliere in passato l'abbia fatto notare questa cosa dell'intasamento di via Magenta negli orari di mercato e i dei problemi che nascono nel mercato di Sedriano in coincidenza delle festività che prevedono su quell'area degli spettacoli itineranti quali a Pasqua appunto il San Remigio.

Per cui avendo acquisito quell'area e renderla fruibile per parcheggio avrebbe sicuramente agevolato molto tutto il funzionamento di quello spazio.

L'amministrazione ha optato per un gazebo, per un mercato coperto si chiama, tra virgolette.

Che peraltro anche il mercato coperto, tra virgolette, crea disagio e disapprovazione presso i commercianti del mercato.

Cosa dire d'altro, dico che occorrerebbe veramente un modo di operare diverso, tutte le volte questa maggioranza, parlo di collaborazione, del coinvolgimento ecc.

Ripeto, quella commissione a mio avviso sarebbe servita anche perché cioè si è partiti con il centro commerciale, probabilmente convocando quella commissione e ampliando il discorso si sarebbe potuto magari trovare qualche soluzione diversa per una serie di problematiche per quanto riguarda il discorso del tessuto commerciale di Sedriano.

Per cui quella commissione addirittura poi si fa un regolamento comunale per commercio su aree pubbliche senza interpellare la commissione mercato che è quell'organismo che coordina, che serve anche, assessore, serve anche a lenire le problematiche che sorgono settimanalmente sul mercato per cui è assolutamente deprecabile questo modo di procedere.

Per quanto riguarda il testo del regolamento è un testo standard che sembra sia stato fatto con la collaborazione di qualche tecnico specializzato come ce ne sono tanti dei quali mi avvalevo anche in passato chiaramente perchè è un argomento abbastanza intricato.

Però, ripeto, un regolamento non si può fare senza consultare la commissione commercio addetta ai lavori e soprattutto la commissione del mercato che è colei che, la commissione che rappresenta le persone che subiscono e che devono sottostare a questo regolamento.

Per cui io sono contrario a questo modo di operare per cui sicuramente io chiedo al mio gruppo di votare contro questa proposta, grazie.

PRESIDENTE CATTANEO

Grazie, ha chiesto la parola Curioni.

CONSIGLIERE CURIONI (Lista Civica per Sedriano)

Sì, io volevo prima affrontare il problema della commissione perché più volte l'ho ripetuto anche in riunione dei capigruppo delle due precedenti sezioni.

La commissione al commercio esiste, è funzionante, non è stata abrogata, è stata nominata il 10.11.2009 con delibera di Giunta 148.

In questa delibera in premessa non è richiamata la commissione commercio però come da regolamento è facoltà del Sindaco nominare commissioni consultive per tutta la serie di problematiche che ha elencato prima il collega Rigo.

La commissione è stata nominata quindi è vigente, è stata convocata una prima volta, ci sono delle persone coinvolte che stranamente qualcuno dice che è stata abrogata.

Nel 2010 non è stata abrogata la commissione, è cambiato solo il regolamento delle commissioni consiliari, le modalità diciamo di attuazione.

[voce fuori microfono]

No, ma difatti mai stata, ma neanche nel lontano passato nel '93 non veniva nominata la commissione al commercio eppure c'era.

La commissione commercio non è più intesa per valutare il rilascio delle licenze o meno, è per coadiuvare...

VOCE

Scusa, è una commissione consultiva?

CONSIGLIERE CURIONI (Lista Civica per Sedriano)

Come?

VOCE

È una commissione consultiva?

CONSIGLIERE CURIONI (Lista Civica per Sedriano)

Consultiva.

VOCE

E allora che genere di commissione è?

CONSIGLIERE CURIONI (Lista Civica per Sedriano)

Ma come tutte le altre commissioni, ma dove scendiamo?

Anche l'elenco delle commissioni consultive ce ne sono.

VOCE

Non c'è.

CONSIGLIERE CURIONI (Lista Civica per Sedriano)

Certo che non c'è!

Ma ti sto dicendo adesso che nel regolamento c'è che il Sindaco può nominare autonomamente le commissioni anche se non sono nell'elenco.

Commissioni che ritiene che possano servire per l'attività del Comune e l'ha nominata non è che sto inventando la luna, qui c'è un documento che parla.

La delibera 148 del 10.11.2009 pur non elencandola in premessa ha nominato la commissione.

Abbiate pazienza!

Dopodiché va beh che potete votare anche contro che non è vero però questi sono i documenti che parlano.

Poi, non è solo questo ma anche la legge regionale del 2 febbraio 2010 quindi non nell'anteguerra prevede la forma di consultazione delle parti sociali e prevede la commissione commercio che deve, allora, le commissioni sono sentite in riferimento alla programmazione dell'attività, alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero dei posteggi, alle istituzioni, soppressione e spostamento, ristrutturazione dei mercati e delle fiere, alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico, alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche.

Quindi non è che siamo sulla luna, siamo in Lombardia dove vige questo regolamento e questa legge.

Poi, non è finita, c'è anche il discorso a cui accennava il collega Rigo.

Deve essere nominata anche la commissione del mercato, ma non perché lo dice Curioni o lo dice chicchessia, lo dice la legge regionale per cui abbiamo disatteso completamente quello che è l'iter normale e legittimo di un regolamento.

Detto questo c'è un altro aspetto da verificare e si capisce proprio che non avevate intenzione di utilizzare questi sistemi chiamiamoli democratici perché l'art. 5 forme di consultazione delle parti sociali è elencata una serie di consultazioni da fare.

Non ultimo si dice, al comma 3, il parere di tali organismi dovrà pervenire entro 20 giorni dalla richiesta in mancanza l'ufficio competente procederà prescindendo dallo stesso.

Alla faccia della consultazione, nemmeno sentirli!

Se entro 20 giorni non vi dicono qualcosa io li disattendo e questa è la forma di consultazione delle parti sociali?

Scusate eh mi sembra una formula non tanto democratica, neanche a sentirli, io chiedo gli il parere se entro 20 giorni non me lo dice neanche ci sia da discutere.

Cioè, ma vi sembra una cosa normale questa?

Poi non andiamo poi nel, dopo ci sono altre cose che adesso entrare nel dettaglio sarebbe competenza della commissione, è inutile che stiamo qui a discutere su queste cose che vanno dalla disponibilità dei posteggi fuori mercato poi c'è un'incongruenza sul commercio itinerante.

Non è possibile nel raggio di 500 metri quando la legge 250 consente il commercio itinerante.

Dico, quando facciamo le feste e tutto quello che volete di itinerante ce ne sono in giro.

C'è ad esempio la Piazza del Seminatore che è sovente utilizzata dai commercianti e non viene neanche citata in questo regolamento.

Ci sono tante cose insomma che...

Poi, presso il settore commercio è tenuto a disposizione degli interessati una preliminativa del territorio comunale nel quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Non lo so, bisognerebbe definire queste cose ma è inutile adesso star qui a disquisire su ogni articolo.

Il discorso è che questo regolamento andava portato in commissione, andava discusso serenamente, non credo che bastasse o bastava una seduta di commissione decentramento per risolvere i problemi che ci sono.

Che tra l'altro, una cosa importantissima, esisteva un regolamento comunale precedente dico, quali sono i confronti?

Quali sono le modifiche?

Cosa è successo?

Cos'è che non andava che è stato sistemato?

Cioè, un discorso di confronto non esiste quindi è una modalità di condurre, diciamo, l'amministrazione che è un po' discutibile, ecco.

PRESIDENTE CATTANEO

Grazie, consigliere Re aveva chiesto la parola.

CONSIGLIERE RE (Centro Sinistra Sedriano)

Sì, il consigliere Curioni ha già anticipato alcune considerazioni che volevo fare di carattere tecnico come peraltro il collega Rigo ha anticipato, cioè anticipato ha trattato credo in maniera molto approfondita anche altre questioni di carattere e di opportunità.

Mah, io come accennavo prima all'assessore Patanè cioè sono convinto che lui sia assolutamente in buona fede per cui lo dico con questo spirito.

A mia memoria la commissione commercio non è mai stata inclusa nelle commissioni consultive, trovava la sua fonte da un'altra parte.

Poi ho la certezza che all'inizio del nuovo mandato amministrativo, quindi successivamente alla vostra elezione voi l'abbiate costituita e l'abbiate anche convocata.

Un elemento che può darsi che la base la trovi magari in un regolamento previgente o quant'altro però invito a verificarlo.

Invito anche a verificare quell'adempimento che noi svolgiamo in maniera ricorrente spesso verso il mese di giugno in Consiglio comunale che è la ricognizione sugli organismi indispensabili.

Lì elenchiamo tutte le commissioni che riteniamo essere commissioni utili per l'attività amministrativa quindi eventualmente si potrebbe anche guardare in quel documento lì che approviamo ogni anno.

Ecco, però prescindendo da queste considerazioni sulla commissione anche entrando nel merito a me sembra importante la procedura di consultazione.

Va beh il consigliere collega Curioni ha già richiamato l'art. 5 cioè l'art. 5 del regolamento che noi stiamo approvando proprio prevede la forma di consultazione obbligatoria per una serie di questioni, tra queste mette evidentemente la predisposizione dei regolamenti quindi anche per una ragione di opportunità sarebbe preferibile, questa è anche la mia proposta alla Giunta, di ritirare momentaneamente il punto per potersi confrontare con questi operatori e poi di riportarlo a seguito del confronto, poi decidete voi politicamente, secondo me per ragioni di opportunità sarebbe meglio fare così.

Anche perché debbo dire che per la mia esperienza trascorsa gli operatori del nostro mercato sono operatori molto dinamici quindi in realtà il mercato di Sedriano è sempre stato un mercato dinamico, molto partecipato perché si svolge il sabato quindi attira anche gente dei Comuni vicini.

C'è iniziativa, c'è ricerca della qualità, quindi secondo me un'amministrazione che voglia ottenere dei risultati si avvantaggia solamente se si confronta con questa categoria del commercio del mercato.

Dopodiché sul discorso va beh politicamente già il collega Rigo ha già detto alcune cose.

Non è che la politica che fino adesso questa amministrazione ha fatto sul versante del commercio ci soddisfi particolarmente.

Tant'è ha ricordato le scelte sull'area mercatale, era meglio puntare sui parcheggi visto che c'erano anche delle aree da poter utilizzare e collegare all'area mercatale come era nell'intendimento della precedente amministrazione.

Però è soprattutto su questa vicenda ultima che abbiamo trattato per altri versi all'inizio di questa seduta cioè quella del Bennet secondo noi sarebbe stato preferibile ma proprio dal punto di vista commerciale al di là anche dell'interesse del Comune perseguire alcuni di quei contenuti che c'erano nella convenzione.

Mi riferisco in modo particolare alla previsione all'interno del Bennet, che era obbligatoria nella convenzione a suo tempo, approvata di punti di ristorazione, di punti ricreativi, perché lo dico?

Evidentemente questo dal punto di vista del Comune crea un'opportunità in più ed è importante.

Però, attenzione, questa cosa ha un'importanza anche dal punto di vista delle potenzialità di quel centro commerciale cioè il Bennet io lo conosco come realtà che si è sviluppata prevalentemente nell'area del comasco quindi in contesti diversi da quelli dell'area milanese.

Nell'area milanese Bennet se vuole competere deve cercare di competere con centri che hanno alcune caratteristiche.

Pensiamo per esempio a contesti a noi vicini, l'Auchan di Nerviano o ancora più vicino il Destriero di Vittuone.

Chi frequenta questi centri commerciali oltre alla spesa ha la possibilità di portare il bambino da McDonald's piuttosto che di fermarsi a mangiare la pizza, di fare l'assaggio dell'enoteca e queste cose qui secondo me nella nostra logica in cui è il nostro modo di vita poi si può dare anche una valutazione negativa però la gente spesso va al centro commerciale anche per passare il tempo.

Vuoi d'estate perché comunque è refrigerato, vuoi d'inverno perché il cielo è brutto.

E quindi secondo me proprio dal punto di vista delle potenzialità commerciali prevedere questi punti di ristorazione, di ritrovo ecc. sarebbe stato un vantaggio enorme per lo stesso esercizio e secondo me bisognava cercare di proporre queste cose.

Poi non dobbiamo essere noi a spiegare agli operatori del settore come devono fare in linea generale però questa considerazione ritengo sia utile farla perché, ripeto, Bennet in questo territorio dell'area milanese fino adesso non ha fatto molta esperienza.

Questo poteva venire incontro anche a altre nostre esigenze territoriali per esempio si è parlato di Mamma Blues.

Il Mama Blues è una realtà importante perché è una realtà aggregativa per giovani e via, però lì dov'è collocato crea una serie di problemi.

Ho visto per esempio i rapporti delle pattuglie serali dei Vigili, il buon comandante mi ha risposto precisando che sulle 12 pattuglie serali fatte 7 sono servite per fare i controlli del Mama Blues, lì nella zona nord.

Quindi questo è sicuramente positivo che l'amministrazione controlli una situazione che è sensibile.

Io conosco la realtà di Arluno perché ci lavoro, lì c'è un problema analogo perché c'è l'Orologio che è un pub simile e anche lì i Vigili fanno le pattuglie serali in maniera consistente per fare quel controllo lì.

Però questo per dire che il discorso del Bennet doveva anche essere l'occasione per una rilocalizzazione di questi punti.

Quindi io non dico di chiuderlo secondo me è importante però un'amministrazione che voglia affrontare adeguatamente questo problema pensa di rilocalizzarlo.

Noi stessi nel precedente mandato avevamo ipotizzato sia il Bennet, era una delle ragioni, Bennet allora era centro commerciale perché non c'era ancora l'operatore almeno fino agli ultimi mesi, come opportunità di inserirlo lì tant'è che noi avevamo pensato anche all'opportunità dell'area industriale che sono aree che poi alla sera si svuotano quindi diventano aree dove ci sono molti parcheggi liberi, che sono in una zona decentrata rispetto al paese quindi non danno fastidio ai residenti con musica e via vai di macchine e gente che si ferma a parlare fino a tarda notte.

Per cui io credo che sulla logica commerciale il Bennet aveva tutte queste opportunità oltre a quella magari di poter coinvolgere qualche commerciante locale.

E qui io so che è stata fatta magari una riunione però evidentemente se ci si crede in questa possibilità di coinvolgimento bisogna spingere un po' di più su questa roba qua.

Anche perché è evidente, noi sappiamo che chi viene porta quelli del suo marchio, cioè il Bennet ha il suo marchio, il Destriero, l'Iper ha i suoi affiliati e via.

Però qui siccome la convenzione dava la possibilità di intervenire su queste cose secondo me queste occasioni è stato un peccato perderle.

Questo lo dico quando si approva un regolamento per dire che purtroppo noi al di là del regolamento in sé che può avere più o meno delle falle o degli elementi positivi, noi non abbiamo condiviso fino adesso la politica che è stata fatta su questo versante per il commercio.

Anche il tema del tendone lì al mercato lo abbiamo detto a più riprese, adesso va beh a noi piace il discorso del commercio a km zero però lì è stata fundamentalmente realizzata un'opera senza che si sapesse quando si realizzava e per che cosa serviva.

Poi dopo si è inventato qualcosa, poi magari possono venire fuori anche delle cose belle però io come ho già fatto per l'area feste inviterei prima di fare le opere dire a capire per cosa servono, come verranno utilizzate, quali saranno i costi per utilizzarle, perché altrimenti noi seguiremo una logica, e purtroppo anche in passato è stata seguita in questo Comune e poi ci siamo trovati con opere costosissime da mantenere, con scarsa utilità e poi ti accorgi che per gli utilizzi che ne fai sono poco opportune.

Quindi il tendone va bene, adesso lo giustifichiamo col km zero ma se il tema era uno spazio da utilizzare per un esercizio commerciale magari si pensava a uno spazio coperto o chiuso che magari si prestava anche d'inverno per essere utilizzato al meglio.

Ecco noi vi invitiamo a una riflessione di fronte a questa cosa.

Dopodiché la proposta concreta il regolamento prendetevi secondo noi nel vostro interesse un momento in più per esaminarlo e per portarlo in approvazione che magari contempli anche qualche cosa che può migliorare ulteriormente le potenzialità del commercio locale, grazie.

PRESIDENTE CATTANEO

Grazie, altri interventi?

Consigliere Pisano.

CONSIGLIERE PISANO (Centro Sinistra Sedriano)

Dunque, nell'ultima conferenza dei capigruppo, che fra l'altro era stata fatta proprio per discutere e cercare di rendere più efficiente e efficace questa riunione, ben tre capigruppo hanno detto: "Guardate che la commissione esiste, è documentata, c'è una delibera ecc."

Quindi, voglio dire, mi aspettavo che da parte dell'assessore presente e da parte del presidente del Consiglio che si presentassero stasera dicendo: "Nella riunione dei capigruppo voi avete detto questa roba qui, noi abbiamo controllato, esiste, non esiste, ce ne eravamo dimenticati ecc."

Invece stasera no, non esiste, siamo arrivati in Consiglio dove qualcuno è andato a cercare i documenti per vedere se la commissione esisteva o non esisteva poi finalmente i documenti ovviamente c'erano.

Caro presidente, visto che si dice vogliamo far funzionare il terreno dei capigruppo, se alla riunione dei capigruppo si presentano e dicono: "Esistono i documenti, controllate e vedete che la commissione esiste, che noi abbiamo nominato i rappresentanti quindi la commissione esiste" si arriva in Consiglio Comunale senza che sia stato fatto un minimo di controllo mi sembra che francamente andiamo in quella direzione che abbiamo evidenziato nella riunione dei capigruppo che la riunione di per sé fra le altre carenze che ha quella di non presentarsi con i documenti ecc.

Non ultimo si fa tanto per farsi, altrimenti se tre capigruppo fanno un'affermazione andrebbe controllata da parte di chi presiede quella riunione altrimenti, ripeto, non serve, grazie.

PRESIDENTE CATTANEO

Mi sembra comunque che l'assessore le ha dato pronta risposta sulla commissione.

Altri interventi?

[voce fuori microfono]

L'assessore ha dato...

[voce fuori microfono]

Sì, ci mancherebbe, questa è la risposta.

Se non ci sono altri interventi vuole ribattere l'assessore Patanè?

Prego.

ASSESSORE PATANÈ

Dunque, per quanto riguarda la commissione del mercato non la commissione commercio, la commissione mercato è la commissione che appunto è formata all'interno dagli operatori del mercato e devo dire che io li incontro periodicamente quindi erano anche al corrente di questo intervento sul regolamento.

Inoltre per quanto riguarda il regolamento stesso noi abbiamo chiesto anche il parere su tutta la bozza di regolamento prima di presentarlo alla commissione decentramento dove sarebbe stato utile avere la presenza di qualche capogruppo dell'opposizione.

Sarebbe stato utile avere la presenza di qualche capogruppo dell'opposizione.

Abbiamo chiesto appunto, articolo per articolo, il parere e diciamo che questi pareri sono stati poi riversati sul regolamento anche per quanto riguarda l'art. 5 delle forme di consultazione delle parti sociali.

Quindi non è che abbiamo fatto un qualcosa a capocchia, cioè è un qualcosa che comunque abbiamo chiesto ad un organismo che li rappresenta tutti i commercianti o comunque che ne rappresenta la maggior parte non a quattro del mercato cioè a qualcosa che sta un pochino più sopra.

Per quanto riguarda invece la questione della commissione io qui vedo che con quella delibera del Consiglio comunale la commissione non c'è più, quindi non è stata più rinnovata.

[voce fuori microfono]

Eh no ci sono, le altre ci sono perché sono riconfermate, c'è l'elenco delle commissioni che sono state riconfermate quella commissione non c'è.

[voci fuori microfono]

Eh ma allora che genere di commissione è la commissione commercio?

Che genere di commissione è?

Noi abbiamo due commissioni: consultiva e comunale, non è che ce ne sono altre.

[voci fuori microfono]

SINDACO CELESTE

Ma perché spari a capocchia?

Dimmelo, dai, 43, bene.

Me lo fai vedere per favore che poi lo verifichiamo insieme?

[voci fuori microfono]

No, no, assolutamente no, noi ci crediamo su questo, assolutamente non te le inventi.

PRESIDENTE CATTANEO

Assessore.

Per cortesia!

Come crediamo nelle parole dell'assessore che può andare avanti.

ASSESSORE PATANÈ

Per quanto riguarda il coinvolgimento del Bennet con il tessuto commerciale di Sedriano verosimilmente la questione è un po' difficile perché in questo momento l'atteggiamento del commercio di vicinato è di assoluta non dico odio però sicuramente non favorevole all'apertura del Bennet.

SINDACO CELESTE

Vedi, vedi, è già bocciata, superiore ai 15.000 abitanti.

[voci fuori microfono]

Allora scusa Danilo, allora leggo testualmente.

Nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti può essere istituita la commissione di cui al comma 1 quella del commercio una commissione consultiva presieduta dallo stesso Sindaco, poi si parlerà del commercio però diciamo di sì, qualora le commissioni non siano istituite oh Dio mio qualora le commissioni non siano istituite i Comuni sentono obbligatoriamente le associazioni.

Noi l'abbiamo istituita la commissione è questo che non vuoi capire, l'abbiamo già istituita e con delibera del 22.2.2010 nel momento in cui abbiamo modificato il regolamento ed eri presente tu nell'attività di decentramento si è detto ecco le commissioni consultive.

Qui parla di commissione consultiva, parla di commissione consultiva e allora è inutile che stiamo a parlare, consigliere Re va bene Curioni ma insomma se un funzionario del Comune Dio mio quasi segretario comunale eh dai non scherziamo, non scherziamo.

[voce fuori microfono]

Ok ma era già istituita la commissione commercio, con quell'atto non è stata più rinnovata, hai capito o no, no non ha capito, va bene consigliere Re glielo spieghi Lei per favore.

PRESIDENTE CATTANEO

Va bene, grazie.

ASSESSORE PATANÈ

Volevo finire il mio intervento se per cortesia me lo fate finire.

PRESIDENTE CATTANEO

Grazie assessore.

ASSESSORE PATANÈ

Ecco, per quanto riguarda invece dicevo il coinvolgimento del Bennet con il tessuto commerciale sedrianeese in questo momento il rapporto è, diciamo, di astio ecco di inimicizia e rimane un po' difficile riuscire a conciliare le due realtà.

Io negli incontri con i commercianti ho comunque fatto presente che i commercianti di Sedriano sono loro come commercio di vicinato e i commercianti di Sedriano sono anche quelli che sono all'interno della galleria del Bennet, non c'è molta differenza per quanto riguarda il trattamento che l'amministrazione comunale deve mantenere nei confronti di questi operatori.

Naturalmente le iniziative politiche nei confronti dell'uno e nei confronti dell'altro saranno diverse, non nascondo il fatto che il commercio di vicinato ha la necessità di essere aiutato, spronato e motivato a venir fuori dalla crisi che l'apertura del Bennet comunque ha peggiorato ecco questa situazione.

Peraltro gli incontri con gli operatori sono periodici e cerchiamo con una politica, diciamo, di vicinanza ai problemi del commercio del paese di istituire una nuova associazione fra commercianti, cosa che potrebbe essere per i commercianti di Sedriano soprattutto per il commercio di vicinato, per il commercio diciamo che deve sopravvivere in questo momento potrebbe essere strategico per ovviamente dare a possibilità anche ai commercianti di attivare, avviare, delle politiche di commercio e di vendita che consentano loro di far fronte alla crisi.

Questo è lo sforzo che personalmente ho avviato da quando sono stato nominato assessore.

Bene non ho nient'altro, grazie.

PRESIDENTE CATTANEO

Bene dichiarazioni di voto?

Curioni prego.

CONSIGLIERE CURIONI (Lista Civica per Sedriano)

Allora gradirei che venisse messo a verbale quanto dico.

Allora la delibera del 12.2.2010 che secondo l'assessore avrebbe abolito la commissione al commercio individua le commissioni consultive o consulta di partecipazione quanto è allegato alla deliberazione del Consiglio comunale numero 12 del 2010.

Alla delibera n. 12 del 2010, scusate ma ormai qui è talmente... 12/2010 è sempre quella anche qui che cosa vuol dire?

Allegato alla delibera 12 non c'è nessun allegato, siamo sempre nella perfezione di questa dimostrazione, no ma difatti...

SINDACO CELESTE

C'è all'inizio di questa delibera, c'è all'inizio.

Gianni sei terribile, meno male che ci sei tu, un po' di folklore ci vuole.

CONSIGLIERE CURIONI (Lista Civica per Sedriano)

Comunque va beh al di là di questo lapsus che non è colpa mia ma ho letto i vostri documenti.

Cosa devo dire?

Che è chiaro che la commissione al commercio esiste, è consultiva, è stata nominata dal Sindaco nel 2010 e nessun documento, e tra l'altro anche cosa scorretta nessuno ha avvertito i commissari diciamo di questo pseudo annullamento che è ritenuto dalla maggioranza.

Il regolamento è incompleto, non prevede la partecipazione delle associazioni anzi le limita perché le vincola a un parere da presentarsi entro 20 giorni e se non lo presenta se ne frega del parere delle associazioni, scriva pure se ne frega del parere delle associazioni e degli operatori, non rispetta i disposti della legge regionale e poi è abbastanza imprecisa nell'individuazione soprattutto delle aree mercatali.

Avete fatto tanto per rendere il nostro mercato storico però non lo regolamentate, non lo richiamate nemmeno, tanto avete fatto che vi siete dimenticati dell'onoreficienza attribuita al nostro mercato storico per cui chiaramente l'invito è quello di riportarlo in commissione e rimettere a posto le cose.

Nominare contestualmente cioè prevedere la nomina contestuale della commissione del mercato perché sono gli operatori che le vivono queste regole e che vengano anche loro invitate per la stesura di un nuovo regolamento.

Se non viene ritirato il punto all'ordine del giorno il mio voto sarà contrario.

PRESIDENTE CATTANEO

Altre dichiarazioni?

Capogruppo Garavaglia.

CONSIGLIERE GARAVAGLIA (Lega Nord)

Sì, il mio voto sarà di astensione, grazie.

CONSIGLIERE RIGO (Centro Sinistra Sedriano)

Delega il capogruppo Pisano, sì niente come già detto in precedenza visto queste eccezioni sollevate da me e dai colleghi ribadisco la necessità che questo regolamento sia valutato con coloro che dovranno metterlo in atto per cui con i commercianti dell'associazione e il gruppo dei commercianti del mercato che sono un gruppo di...non sono quattro commercianti qualunque Patanè, sono quattro commercianti eletti dalla totalità dei commercianti che li rappresentano e per cui sono da tenere in considerazione anche perché hanno delle indicazioni sicuramente utili.

Ecco per cui la proposta anche da parte nostra è quella di ritirare il punto all'ordine del giorno e discuterlo seriamente anche con la commissione commercio altrimenti il nostro voto sarà contrario, grazie.

PRESIDENTE CATTANEO

Se vuol fare anche la dichiarazione di voto.

PATANE

Eh consigliere io le dico che comunque l'associazione commercianti che noi abbiamo consultato per la relazione del documento parla costantemente ed è in contatto costante con i rappresentanti del mercato, cioè il regolamento è stato mandato a loro, i rappresentanti del mercato sono stati consultati, da quello che è emerso noi abbiamo preso i suggerimenti per il regolamento.

[voce fuori microfono]

Dall'associazione commercianti e dalla confcommercio di Magenta e ogni volta che c'è un problema comunque gli uffici, l'assessorato, consulta la confcommercio la quale consulta comunque sempre anche i rappresentanti del mercato.

È un, diciamo, circolo di comunicazione che funziona, non ho ricevuto nessuna lamentela da parte della commissione del mercato...

[voci fuori microfono]

Va bene, già che ci sono mi autorizza il capogruppo a fare le dichiarazioni di voto, favorevole all'approvazione del regolamento.

PRESIDENTE CATTANEO

Sì bene passiamo ora a votare in merito all'approvazione del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche modificato in base a quanto ha detto inizialmente l'assessore Patanè.

Chi è a favore?

Contrari?

Astenuti?

Con 11 voti favorevoli, 7 contrari e 1 astenuto, il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 01/03/2012

Sentita la relazione illustrativa sul regolamento nonché la proposta di integrazione all'allegato A pag. 31, quinto capoverso, dell'assessore al commercio e visto il Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche (allegato A);

Visto il D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, con particolare riferimento all'art. 28, comma 15 e 16;

Vista la L.R. della Regione Lombardia 02/02/2010 n. 6;

Acquisito il parere dell'Associazione Commercianti – Confcommercio di Magenta;

Acquisito il parere della Commissione Decentramento nella seduta del 16 novembre 2011;

Visti i pareri favorevoli, espressi, ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dopo ampia discussione (allegato B);

Accertato che all'atto della votazione sono presenti in aula il Presidente Cattaneo, il Sindaco Celeste ed i Consiglieri: Fagnani, Imbrogno, Scolastico, Delle Donne, Ghidoli, Pivetta, Costantino, Rusciano, Patanè, Garavaglia, Re, Olgiati, Pisano, Conti, Ruotolo, Rigo e Curioni;

A seguito di apposita votazione, espressa in forma palese, il cui esito viene proclamato dal Presidente nei termini che seguono:

- presenti n. 19;
- astenuti n. 1 (Garavaglia);
- votanti n. 18;
- favorevoli n. 11;
- contrari n. 7 (Re, Olgiati, Pisano, Conti, Ruotolo, Rigo e Curioni);

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, composto di art. 58, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale con la seguente integrazione: allegato 1 pag 31 – 5° paragrafo "Le operazioni mercantili si svolgono nelle giornate di Sabato dalle ore 8 alle ore 13 SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE ASSUNTA CON ORDINANZA DEL SINDACO O DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE .
- 2) Di abrogare ogni altra precedente regolamentazione riferita al Commercio su Aree Pubbliche.



COMUNE DI SEDRIANO

(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ai sensi

LEGGE REGIONALE 02.02.2010 N. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

***Conforme al decreto legislativo di attuazione delle Direttiva 2006/123/CE del
12.12.2006***

S O M M A R I O

Titolo I – NORMATIVA GENERALE

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere
- Art. 5 – Forme di consultazione delle parti sociali
- Art. 6 – Compiti degli uffici comunali, competenze amministrative e modalità procedurali
- Art. 7 – Modalità di esercizio dell'attività e procedure amministrative
- Art. 8 – Condizioni e limiti dell'esercizio dell'attività
- Art. 9 – Vendita da parte di imprenditori agricoli
- Art. 10 – Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art. 11 – Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione
- Art. 12 – Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 13 – Subingresso e reintestazione nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 14 – Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 15 – Periodi ed orari dell'attività di commercio su area pubblica in Fiere, Mercati e posteggi sparsi
- Art. 16 – Regolazione della circolazione e delle attività all'interno delle aree
- Art. 17 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria. Rinvio
- Art. 18 – Pubblicità dei prezzi
- Art. 19 – Assegnazione posteggio e assenza del titolare
- Art. 20 – La Carta di Esercizio
- Art. 21 – Calcolo delle presenze nelle fiere e nei mercati
- Art. 22 – Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere
- Art. 23 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su area pubblica
- Art. 24 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 25 – Sanzioni

Titolo II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

- Art. 26 – Definizione - Rinvio
- Art. 27 – Gestione dei mercati
- Art. 28 - Concessione del posteggio
- Art. 29 – Planimetria dei mercati
- Art. 30 – Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato -Miglioria
- Art. 31 – Scambio reciproco di posteggio
- Art. 32 – Utilizzo del posteggio e caratteristiche del banco di vendita
- Art. 33 – Divieto di cessione del posteggio
- Art. 34 – Subingresso nel posteggio
- Art. 35 - Attività con il sistema del "battitore"
- Art. 36 – Posteggi riservati ai Produttori Agricoli
- Art. 37 – Decadenza della concessione del posteggio

- Art. 38 – Sospensione della concessione del posteggio
- Art. 39 – Revoca della concessione del posteggio
- Art. 40 – Oneri di occupazione
- Art. 41 – Posteggi temporaneamente liberi
- Art. 42 – Obblighi dei venditori
- Art. 43- Mercati straordinari
- Art. 44 – Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

Titolo III – COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 45 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 46- Divieti
- Art. 47 – Determinazione degli orari
- Art. 48 – Rappresentazione cartografica

Titolo IV – FIERE

- Art. 49 – Tipologie ed aree destinate a fiere
- Art. 50 – Autorizzazione per operare nelle fiere
- Art. 51 – Criteri di priorità ai fini della graduatoria
- Art. 52 – Assegnazione dei posteggi non utilizzati
- Art. 53 – Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari
- Art. 54 – Sospensione concessione posteggio alla fiera

Titolo V – ALTRE AREE PUBBLICHE PER IL COMMERCIO

- Art. 55 – Posteggi fuori mercato
- Art. 56 – Commercio in occasioni particolari

Titolo VI – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

- Art. 57 – Normativa igienico sanitaria

Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 58 – Disposizioni transitorie finali.

ALLEGATI

TITOLO I NORMATIVA GENERALE

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 02.02.2010 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere*"¹, sez. III "Commercio su aree pubbliche", in attuazione del D.lgs. n. 114/98² e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, sul territorio comunale di Sedriano. La disciplina è conforme ai contenuti inerenti atti legislativi statali di recepimento di normative CE, in particolare della Direttiva 2006/123/CE.

2. Ad esclusione della disciplina inerente i posteggi, il presente regolamento non si applica:

- a) alle occupazioni di aree pubbliche per l'esercizio della vendita di giornali e riviste, oggetto di specifica disciplina;
 - b) alle attività di somministrazione alimenti e bevande esercitata su aree private;
 - c) alle iniziative di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, comportanti occupazioni di suolo pubblico in cui non venga esercitata l'attività di vendita ovvero si eserciti con carattere esclusivamente di occasionalità ad opera di associazioni con carattere nazionale o locale;
 - d) alle attività elencate nell'art. 4 comma 2 del d.lgs 114/98.
3. Alle attività di vendita o somministrazione che si svolgono nell'ambito dello spettacolo viaggiante o altra particolare manifestazione insistente su area pubblica si applica la regolamentazione prevista per la manifestazione stessa. I titolari delle attività dovranno comunque possedere i requisiti previsti dalla normativa relativa al commercio su aree pubbliche.
4. Per le manifestazioni fieristiche organizzate ai sensi dal titolo IV del Testo unico, si applica la regolamentazione particolare per queste previste.
5. Il regolamento viene approvato previa consultazione delle associazioni di categoria sul commercio aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale;
6. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su area pubblica, i diritti acquisiti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2

Definizioni

Agli effetti del presente regolamento si intende:

- commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche l'attività di preparazione e di trasformazione dei prodotti alimentari; l'attività può essere esercitata:

1. in posteggi dati in concessione;
2. in modo itinerante;

- aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

- posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che

¹ Di seguito denominato "*testo unico*"

² Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59"

viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

- mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

- mercato in sede propria, il mercato che ha un suo luogo esclusivo di svolgimento costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti,

- mercato su strada, il mercato che occupa per un certo tempo della giornata spazi aperti non predisposti ad accoglierlo;

- mercato esclusivo o specializzato, quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese;

- mercato stagionale, quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi;

- mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato tradizionale, che di norma si svolge nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o collegato ad eventi particolari, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato;

- fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

- fiera specializzata, quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere

- fiera locale, quando è volta a promuovere e valorizzare centri storici o quartieri;

- commercio itinerante su aree pubbliche, forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;

- somministrazione di alimenti o bevande, vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione dei consumatori impianti ed attrezzature che consentono la consumazione dei prodotti sul posto;

- presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

- presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;

- autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s. o dal Comune di residenza o di sede legale nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

- posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale, e soggetto al rilascio di concessione;

- banco temporaneo, attrezzatura di esposizione facilmente smontabile ed allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;

- mezzo attrezzato, autonegozio attrezzato per esercitare l'attività senza banco a terra;

- registro imprese, registro delle imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

- Bollettino Ufficiale della Regione, il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

- scambio, la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

- posteggio riservato, il posteggio individuato per determinate categorie di operatori;

- settore merceologico, quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare

l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;

- tipologia merceologica del posteggio, destinazione del posteggio in relazione a specifici prodotti merceologici nell'ambito del settore alimentare o non alimentare individuata dal Comune nella pianificazione delle aree mercatali;

- spunta o sorteggio, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

- "spuntista", operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

- produttori agricoli, proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi.

Art. 3 Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;

c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;

d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;

e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione di forme particolari di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

f) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;

g) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;

h) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

– un facile accesso ai consumatori;

– sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;

– il minimo disagio alla popolazione;

– la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;

– un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;

i) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4

Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:
 - a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
 - c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
 - d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
 - e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
 - f) la densità della rete distributiva in atto, tenendo conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5

Forme di consultazione delle parti sociali

1. Ogni forma di commissione prevista dalla vigente normativa e sostituita, ai sensi dell'art. 41 legge 449/87, da forme di consultazione obbligatoria per le questioni di cui al comma successivo con le Associazioni più rappresentative a livello nazionale, con i rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche, nonché con le Associazioni rappresentative dei consumatori presenti a livello territoriale.
2. Il Comune, per mezzo dell'Ufficio competente, dovrà provvedere alla consultazione preventiva riguardo le seguenti situazioni:
 - a) alla programmazione e alla pianificazione comunale dell'attività commerciale esercitata su aree pubbliche;
 - b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree mercatali e del relativo numero dei posteggi;
 - c) alla istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 - d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione di posteggi nel mercato, nelle fiere e nelle manifestazioni e alle tariffe per l'occupazione di suolo pubblico nei mercati e fiere;
 - e) alla predisposizione dei regolamenti e delle deliberazioni comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.
3. Il parere di tali organismi dovrà pervenire entro venti giorni dalla richiesta, in mancanza l'Ufficio competente procederà prescindendo dallo stesso;

Art. 6

Compiti degli uffici comunali, competenze amministrative e modalità procedurali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il Settore Commercio ed il Settore Polizia Locale nell'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati, gli operatori di vigilanza addetti al servizio nei mercati e fiere, operano in conformità alle direttive impartite dal Servizio competente.
3. Le competenze relative al procedimento amministrativo sanzionatorio di cui alla legge

- 689/81 sono attribuite al Responsabile del Settore Polizia Locale.
4. Le domande dovranno essere presentate all'ufficio competente del procedimento secondo le modalità riconosciute dall'ordinamento, personalmente o via posta. La documentazione integrativa potrà essere trasmessa via fax all'ufficio competente.
 5. Qualora la domanda non sia regolare o completa il Settore competente ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
 6. Nel caso in cui il Settore competente non provveda alla comunicazione di cui al comma 5, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
 7. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile del Settore commercio deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto.
 8. Gli uffici comunali competenti a ricevere del domande procederanno conformemente alle previsioni di cui alla legge 241/90, in particolare secondo i seguenti principi:
 - a) il termine di conclusione del procedimento decorrerà dalla presentazione di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attività ed al suo esercizio;
 - b) alla presentazione delle richieste, l'ufficio rilascerà una ricevuta contenente gli elementi previsti nella comunicazione di avvio procedimento di cui all'art. 8 della legge 241/90.

Art. 7

Modalità di esercizio dell'attività e procedure amministrative

1. L'attività di commercio su aree pubbliche è disciplinata dalla normativa statale in materia e viene svolta secondo le modalità stabilite nella normativa regionale e secondo le condizioni ed i limiti specificati nel presente regolamento;
2. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, società di persone, nonché a società di capitali e cooperative regolarmente costituite.

Art. 8

Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività

1. L'attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune in conformità ai criteri ed agli indirizzi previsti dal Testo unico e dalle relative disposizioni attuative.
2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
3. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.
4. Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette, tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attività

al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i quali hanno diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul territorio comunale.

5. Nel centro storico cittadino, nonché in tutta l'area corrispondente al centro cittadino, è vietato l'esercizio del commercio itinerante svolto senza l'ausilio di mezzi o attrezzature finalizzati alla vendita. Chiunque violi il divieto di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'art. 22 comma 5 del Testo unico.

6. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

7. Il titolare dell'autorizzazione su posteggio dato in concessione non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

8. In occasione delle fiere il comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale

Art. 9

Vendita da parte di imprenditori agricoli

1. La qualità di agricoltore può essere comprovata dalle normali certificazioni o attestazioni rilasciate in originale dagli organi competenti per legge, sostituite dalle autocertificazioni previste dalla legge.

2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.

3. L'attività di vendita su area pubblica da parte dell'imprenditore agricolo è soggetta alla disciplina stabilita nel presente regolamento, in quanto compatibile.

Art. 10

Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su posteggi dati in concessione nei mercati è rilasciata dal comune sede del posteggio, da parte del responsabile del Settore Commercio.

2. Il rinnovo dell'autorizzazione è disciplinato dalla vigente normativa.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare e procede conformemente a quanto stabilito dal Testo unico; il relativo bando dovrà essere trasmesso preventivamente alle associazioni di categoria.

I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal comune con criteri e modalità stabiliti nel presente regolamento e nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

5. Il posteggio nelle fiere può essere dato in concessione con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera.

6. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione;

7. I concorrenti all'assegnazione del posteggio su area pubblica di cui ai commi precedenti dovranno impegnarsi a svolgere l'attività di vendita conformemente alla tipologia merceologica stabilita per il posteggio da assegnare.

Art. 11
Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione

1. I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune in concessione sulla base di apposita graduatoria approvata dal responsabile del Settore Commercio e pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.

2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, pubblicato sul sito comunale, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio dell'attività.

3. Il termine di partecipazione è di sessanta giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione del bando.

4. Il bando potrà prevedere a carico del prestatore, oltre all'obbligo di esercitare l'attività descritta, anche altri servizi di utilità pubblica.

5. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.

b) codice fiscale/partita Iva;

c) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa regionale;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un'area pubblica comunale;

e) il settore od i settori merceologici.

f) di aver preso visione della relativa concessione di posteggio e di accettarne le condizioni.

g) ogni altra informazione specificatamente richiesta nel bando.

La domanda dovrà essere corredata da ogni tipo di documentazione richiesta dal bando, anche di tipo progettuale e/o propositiva rispetto al servizio richiesto.

6. Il bando stabilisce i criteri di formulazione della graduatoria ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione, anche in relazione alla valutazione di eventuali elaborati progettuali, in mancanza saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

c) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 20, comma 9, L.R. 6/2010;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

d) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall'Ufficio protocollo del Comune.

7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Settore competente pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 6. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro venti giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.

9. I concorrenti all'assegnazione dovranno impegnarsi a svolgere l'attività di vendita

conformemente alla tipologia merceologica stabilita per il posteggio da assegnare, pena decadenza della concessione.

Art. 12

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è rilasciata dal responsabile del Settore Commercio, secondo le norme procedurali stabilite dal Comune in conformità alla normativa nazionale e regionale.

2. Il richiedente, dovrà dimostrare l'avvio dell'attività nell'ambito del territorio comunale.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge regionale;

d) il settore od i settori merceologici richiesti;

e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Art. 13

Subingresso e reintestazione nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, nonché la reintestazione dell'autorizzazione sono disciplinati dal Testo unico.

2. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, al Settore commercio.

3. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione della data di inizio dell'attività indicata nel registro delle imprese, che resta invariata.

4. Il subentrante, in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla normativa regionale alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso entro 4 mesi dalla data di acquisto del titolo.

5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi .

Art. 14

Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui al Testo unico valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio in sede fissa;

b) la fascia oraria massima di orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5,00 e le ore 24,00;

c) è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con tali festività possono essere anticipati;

d) limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante talune vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuta nel tempo strettamente necessario alla eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione.

2. Il Responsabile dell'Area Commercio provvede, a fissare le fasce orarie per l'obbligo di vendita, lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato.

3. L'orario dei singoli mercati e fiere, in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato nelle schede allegate relative ad ogni mercato e fiera.

Art. 15

Periodi dell'attività di commercio su area pubblica In fiere, mercati e posteggi sparsi

1. Lo svolgimento dell'attività nell'ambito dei mercati, fiere, sagre e posteggi isolati si effettua nei periodi e date indicati nell'allegato delle manifestazioni.

2. Il mercato che ricade in giorno festivo può essere effettuato, qualora le condizioni della circolazione veicolare od altre di pubblico interesse lo consentano. In caso contrario il Responsabile Area Commercio dovrà consultare l'Associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale per procedere allo spostamento del mercato stesso in altro giorno, stante le condizioni di cui sopra.

Art. 16

Regolazione della circolazione e delle attività all'interno delle aree

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con ordinanza sindacale, al traffico veicolare ai sensi del codice della strada nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

2. I mezzi degli operatori potranno accedere nell'area mercato soltanto per raggiungere il posteggio assegnato e negli orari autorizzati.

3. Durante lo svolgimento delle fiere o mercati, nell'ambito dell'area fieristica e mercatale, è vietata ogni attività estranea a quella commerciale autorizzata, compreso il volantinaggio ed ogni genere di propaganda religiosa, sindacale o pubblicitaria. E' ammesso unicamente il volantinaggio per propagando politica, qualora preventivamente autorizzato dalla Polizia Locale.

Nelle immediate adiacenze tali attività sono ammesse, purchè preventivamente autorizzate dalla Polizia Locale.

Art. 17
Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 18
Pubblicità dei prezzi

1. Il commerciante su area pubblica è soggetto all'obbligo di esposizione dei prezzi di vendita ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 114/98.

Art. 19
Assegnazione posteggio e assenza del titolare

1. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione e che risultino da idonei atti che devono essere prodotti in originale all'atto dell'assegnazione.

2. Chi partecipa alla suddetta assegnazione deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica e dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio dell'attività.

3. Nel caso di assenza temporanea del titolare della autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori familiari del titolare, previa presentazione all'ufficio comunale competente di idonea autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti morali e professionali. Sul posteggio è obbligatorio l'utilizzo dei beni aziendali del titolare, attestato per mezzo di battuta fiscale.

4. Nel caso di società regolarmente costituite, tutti i soci possono svolgere l'attività sul posteggio.

5. I soggetti previsti nei commi precedenti sono comunque obbligati a tenere sul posteggio l'autorizzazione in originale.

Art. 20
La carta d'esercizio

1. La carta d'esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore, autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi che dovranno essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo.

Il documento è necessario per l'esercizio dell'attività svolta nei mercati, nelle fiere ed in forma itinerante e viene compilato dall'operatore stesso oppure compilato dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Non è prevista per i titolari di posteggio isolato.

2. La vidimazione della carta d'esercizio viene effettuata con presa d'atto dall'ufficio comunale competente agli operatori che svolgono attività con posteggio sul territorio comunale di Sedriano o ivi residenti per quelli itineranti, sulla base dei contenuti in essa previsti, purchè compilata dalle Associazioni di categoria prima indicate;

3. L'attestazione prevista (documento che certifica da parte dell'operatore gli obblighi amministrativi, previdenziali fiscali e assistenziali) deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 21

Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro mezzora prima dell'inizio delle operazioni commerciali stabilito nell'atto di istituzione.

2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro l'orario previsto, è considerato assente, salvo i casi di ritardo giustificato e preventivamente comunicati alla Polizia Locale.

3. Salvo i casi espressamente autorizzati di sgombero anticipato, è obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiere. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Servizio Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Settore Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 22

Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono decisi dal Comune, previa consultazione delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e sono attuate secondo le modalità stabilite nella disciplina regionale.

2. Nel caso di trasferimento parziale del mercato in altra sede, anche temporaneamente, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e la riassegnazione dei posteggi è effettuata secondo le seguenti modalità:

- anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
- dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle tipologie merceologiche, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

3. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, sentite le Associazioni di categoria.

Art. 23

Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Ai fini della rilevazione della consistenza dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dal Responsabile del Settore Commercio alla Camera di Commercio, entro trenta giorni dalla adozione.

2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni e decadenze.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati e fiere che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari

dei posteggi.

Art. 24

Sospensione e revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità o recidiva accertate con provvedimenti definitivi il responsabile del Settore Commercio può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia dei posteggi, compresi la mancata differenziazione e conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti;
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

3. Il Comune revoca l'autorizzazione nei casi stabiliti dall'art. 27 comma 4 del Testo unico; ai provvedimenti di revoca dell'autorizzazione di tipo A) segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio relativo .

4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981, nonché il regolamento sanzionatorio comunale; saranno a tal fine applicate le sanzioni amministrative previste nella disciplina regionale.

Art. 25

Sanzioni

1. Le seguenti violazioni sono punite, ai sensi dell'art. 27 del Testo unico:

a) con una sanzione amministrativa da € 1.500,00 ad € 10.000,00 per l'esercizio del commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa;

b) con una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00 per le violazioni dei limiti e divieti stabiliti dal Comune nel presente regolamento o in atti conseguenti, per l'attività di commercio su aree pubbliche e precisamente:

- violazioni dei divieti o condizioni posti all'esercizio del commercio su aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
- violazioni dei divieti o condizioni posti all'esercizio del commercio per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
- vendita di prodotti non consentiti nell'ambito di una fiera o mercato a merceologia esclusiva;
- vendita di prodotti non inerenti alla tipologia merceologica determinata per il posteggio occupato;
- violazione dei limiti dei divieti, tempi e modalità di sosta stabiliti per il commercio itinerante;

c) con la medesima sanzione amministrativa di cui al punto b) è sanzionato l'operatore che risulta sprovvisto della carta d'esercizio, o nel caso di mancato aggiornamento della stessa entro 90 giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.

2. Nel caso a) è prevista la confisca della merce esposta alla vendita, disposta dal Responsabile della Polizia Locale, qualora la violazione sia avvenuta nell'ambito del territorio comunale;

L'organo accertatore provvede al sequestro cautelare delle merci.

Si applicano le procedure previste dall'art. 33 del Testo unico.

3. Altre violazioni delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento o nei provvedimenti normativi conseguenti assunti a livello comunale sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del T.u.e.l. (Testo Unico Enti Locali), salvo diversa disciplina

stabilita con delibera di Giunta comunale;

5. Conformemente alla normativa nazionale e regionale il presente regolamento disciplina i casi rispettivamente di decadenza e sospensione della concessione di posteggio.

6. Per l'applicazione delle suddette sanzioni si applica la procedura prevista dalla Legge 689/81. Conformemente alla normativa nazionale, al Responsabile del Settore Polizia Locale sono attribuiti gli atti di carattere sanzionatorio di cui alla Legge 689/81 non ricompresi espressamente dalla legge o statuto comunale tra le funzioni di carattere politico-amministrativo

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 26 Definizione – Rinvio

1. I mercati sono definiti nell'art. 16 del Testo unico;
2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dalla Giunta comunale nel rispetto degli indirizzi regionali. In tale provvedimento la Giunta determina:
 - a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
 - b) il periodo di svolgimento dei mercati;
 - c) la localizzazione;
 - d) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie, nonché la loro individuazione a mezzo di idonea rappresentazione cartografica, la cui dislocazione può essere variamente articolata in relazione:
 - alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
 - al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
 - alla diversa superficie dei posteggi.
 - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
 - f) nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, le diverse tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori.
3. L'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi entro la disponibilità determinata a livello regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della Giunta regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni di categoria.
4. La presente disciplina inerente i mercati è applicabile anche ai posteggi isolati, in quanto compatibile.

Art. 27 Gestione dei mercati

1. Il Comune potrà affidare ad associazioni di categoria e/o loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegate o da loro controllate mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali ed alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi nel territorio comunale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.

2. L'affidamento di tali servizi avviene previa pubblicazione di bando all'albo pretorio comunale. Nel suddetto bando saranno indicati i criteri e le modalità di scelta del gestore, conformemente a

quanto espresso nel comma precedente;

3. Al gestore saranno affidati i servizi inerenti la predisposizione dei posteggi, l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli altri compiti necessari per la regolare gestione del mercato o della fiera specificati nel bando;

4. Nei compiti di cui al comma precedente, il gestore dovrà operare secondo trasparenza, sulla base degli atti predisposti dall'ufficio comunale competente.

Art. 28 Concessione del posteggio

1. La concessione del posteggio, mercatale o isolato, è disciplinata dalla normativa vigente.

2. Il rinnovo della concessione è disciplinato dalla normativa vigente.

3. Qualora non si procederà alla scadenza, al rinnovo della concessione, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

4. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

5. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, delle prescrizioni e limitazioni di cui alla vigente legislazione, nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.

6. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto, fatti salvi i diritti di terzi, a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 29 Planimetria dei mercati

1. Presso il Settore Commercio è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici, una planimetria dei mercati e fiere, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato, le tipologie dei posteggi ed i servizi e parcheggi.

Art. 30 Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Preliminarmente alla procedura di assegnazione dei posteggi decennali, i soggetti concessionari possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito. A tal fine il Comune dovrà dare avviso dei posteggi liberi alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel mercato stesso.

2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del Settore Commercio previa verifica del rispetto di eventuali settori e/o tipologie merceologiche stabilite nel mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare un' apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, da parte del titolare di concessione, per la vendita dello stesso settore merceologico;

b) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento, da parte del titolare della concessione;

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Settore Commercio e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

Art. 31

Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.

4. L'ufficio comunale competente "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e procede all'aggiornamento dei titoli concessori, dell'autorizzazione d'esercizio, e della carta di esercizio con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata delle concessioni rimane invariata.

5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici o dell'eventuale tipologia merceologica prevista per tale posteggio, in modo da rispettarla.

Art. 32

Utilizzo del posteggio e caratteristiche del banco di vendita

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, delle disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi e dei regolamenti comunali.

2. Il posteggio è quello previsto dalla specifica concessione rilasciata e dovrà rispettarne i termini. L'occupazione dell'area è consentita unicamente entro le dimensioni stabilite nella concessione.

3. I banchi devono essere posti in allineamento rispetto agli altri della stessa fila.

4. Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm.50, per gli alimentari.

Per i non alimentari le merci devono comunque essere esposte sollevate da terra.

Il tendone a copertura del banco deve essere ubicato ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2, misurata dalla parte più bassa e può sporgere non oltre 1 metro dal confine di attestazione frontale del posteggio assegnato, con divieto di appendere le merci oltre 60 cm. dal banco e comunque ad un'altezza non inferiore a mt. 2 dal suolo.

Ai soli venditori di piante e fiori, ferramenta, terraglie, arredamenti è consentita l'esposizione a terra della merce.

5. L'operatore dovrà lasciare sgombro il posteggio da ogni genere di rifiuto, che dovrà essere raccolto in modo idoneo a favorire le operazioni di pulizia, secondo quanto previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti;

6. E' vietato imbrattare il suolo pubblico e affiggere pali o danneggiarlo in qualsiasi modo, nonché danneggiare la sede stradale gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo.

7. I pescivendoli dovranno provvedere alla pulizia ed al lavaggio dell'area occupata.

Art. 33

Divieto di cessione del posteggio

1. E' vietata la cessione a terzi, anche provvisoria, del posteggio avuto in concessione, se non nel caso di cessione contestuale dell'azienda commerciale. In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, fuori dai termini di cui al periodo precedente, il titolare decade dalla concessione, senza diritto a rimborsi o altri indennizzi.

Art. 34

Subingresso nel posteggio

1. Nel caso di subingresso nell'azienda commerciale, al subentrante in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, verrà assegnato il posteggio in godimento del cedente.

Per il mercato di Sedriano – Mercato Storico ex art. 18 c. 3 L.R. 6/2010 i cui posteggi sono stati definiti in relazione a tipologie particolari di prodotti, il subentrato potrà porre in vendita esclusivamente prodotti appartenenti a tale tipologia merceologica, come meglio specificato alla tabella allegata (allegato 1).

Art. 35

Attività con il sistema del "battitore"

1. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore" occupano i posteggi a loro riservati a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con il Comune

2. L'assegnazione è operata dal Responsabile del Settore Commercio.

3. In caso di rinuncia al posteggio da parte dei battitori o di revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, l'area sarà recuperata dal Comune ed inserita tra i normali posteggi da assegnare ad altri operatori del settore **alimentari**;

4. I posteggi concessi ai battitori, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi possono essere assegnati ad altri operatori, per il solo giorno di svolgimento del mercato.

Art. 36

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale

dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare e prodotti ortoflorofrutticoli;

2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione secondo le modalità previste per i posteggi mercatali, qualora compatibili.
3. Nell'atto di istituzione di ogni singolo mercato, si potrà aumentare la percentuale di cui al paragrafo precedente fino al 5%, dandone comunicazione alla Regione;
4. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri operatori con il più alto numero di presenze sul mercato.
5. Agli operatori agricoli si applicano le norme sulla decadenza dei posteggi di cui all'articolo seguente;

Art. 37

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, infortunio, purchè documentate.

2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

3. Le violazioni alle norme sull'esercizio dell'attività che comportano la decadenza della concessione del posteggio sono così individuate:

- a) inosservanza del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione d'esercizio o di sospensione del posteggio di cui al successivo articolo;
- b) in caso di cessione di posteggio non contestuale alla cessione dell'azienda;

4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini di cui al comma 1, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile del Settore Commercio.;

5. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal presente articolo, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 114/1998.

Art. 38

Sospensione della concessione del posteggio

1. Le seguenti violazioni comportano la sospensione temporanea della concessione di posteggio:

- a) mancato pagamento TRIMESTRALE della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- b) abusivo utilizzo di energia elettrica o mancato pagamento della stessa;
- c) mancato pagamento di eventuali oneri organizzativi previsti dalla Giunta comunale;
- d) vendita di prodotti diversi dal settore o tipologia merceologica determinata per il posteggio occupato;
- e) particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti della clientela o del personale di vigilanza o per turbativa dell'ordinato svolgimento del mercato;
- f) inosservanza degli obblighi previsti nell'atto concessorio;

2. La sospensione del posteggio viene disposta con ordinanza del Responsabile del settore Commercio e permane operante finché il titolare del posteggio non rimuova le cause che hanno determinato il provvedimento o, nel caso previsto al punto d) del comma precedente, per un periodo fino a venti giorni di calendario. L'inosservanza di tale ordinanza comporta il sequestro cautelare delle

cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20 della legge 689/81;

Art. 39

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del Settore Commercio.

Art. 40

Oneri di occupazione

1. L'uso anche temporaneo dell'area pubblica per lo svolgimento del commercio è subordinato al pagamento giornaliero dei diritti dovuti per l'occupazione del suolo nonché alla tassa per il servizio raccolta rifiuti, secondo la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti.

La tassa, quando possibile, deve essere corrisposta dall'operatore prima di effettuare l'occupazione .

La Giunta comunale potrà sostituire le tasse suindicate con un unico canone, comprensivo sia di tali tasse sia di una quota proporzionale alla quantità e qualità dei servizi che il Comune fornisce ai commercianti, che potrà essere rivalutato annualmente sulla base dell'indice di aumento del costo della vita ed ogni altro eventuale servizio aggiunto.

Nel caso di revoca del posteggio il canone è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

2. Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati nella concessione.

3. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4. La tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere corrisposta secondo la vigente tariffa per la stessa prevista.

5. L'utilizzo dell'energia elettrica è subordinata al pagamento dei relativi oneri, che verranno imputati a tutti gli operatori del mercato, in proporzione alle quote stabilite per settore merceologico.

6. Il mancato pagamento delle suindicate tasse o oneri entro il termine stabilito comporterà la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione della posizione debitoria dell'operatore.

Art. 41

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

2. L'assegnazione temporanea è effettuata secondo i criteri merceologici, consentendo le occupazioni dei posteggi conformemente al settore merceologico e la tipologia merceologica per questi specificatamente determinata.

3. Non è ammesso a partecipare alla spunta nel mercato l'operatore che sia già titolare di posteggio nello stesso mercato con la medesima autorizzazione.

4. L'operatore commerciale che vuole partecipare alla spunta deve presentarsi entro l'orario stabilito per la stessa munito di autorizzazione originale. Qualora sia titolare di più autorizzazioni deve presentare ai fini della registrazione della presenza, una sola autorizzazione.

L'eventuale rifiuto a mostrare l'autorizzazione o la mancanza della stessa in originale comporta l'esclusione dalle operazioni di spunta.

Sulla base dei criteri di cui al comma 1 viene redatta, da parte degli uffici comunali competenti, una graduatoria di spunta con validità semestrale e viene redatta entro il mese di febbraio e luglio di ogni anno e pubblicata almeno 10 giorni prima del primo mercato a cui si riferisce, successivo alla formazione della graduatoria stessa.

Avverso tale graduatoria gli interessati possono presentare istanza di revisione entro 15 giorni dalla pubblicazione. Su tale istanza il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.

All'atto della redazione della graduatoria semestrale, saranno esclusi dalla stessa gli operatori che nell'arco del semestre di riferimento non hanno effettuato almeno la metà di presenze alla spunta. In caso di esclusione anche le presenze eventualmente conteggiate negli anni precedenti verranno azzerate.

5. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato decorsi trenta minuti dall'inizio dell'orario stabilito per le vendite, sulla base della graduatoria di cui al comma precedente.

I posteggi non occupati dai titolari entro l'orario stabilito per l'inizio delle vendite saranno assegnati agli operatori inseriti nell'apposita graduatoria di spunta.

6. All'operatore inserito nella graduatoria che si presenta entro l'orario previsto nel comma precedente, ed escluso dall'assegnazione per mancanza di posteggi liberi, verrà conteggiata la presenza ai fini della graduatoria stessa.

All'operatore che rinunci indebitamente al posteggio temporaneamente assegnatogli o, pur occupando l'area, non inizi le operazioni di vendita, non verrà conteggiata la presenza ai fini della graduatoria di cui al comma 3.

7. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

8. L'operatore di spunta è obbligato a presentare preventiva richiesta di inserimento nella lista di spunta al Comune, corredata di autocertificazione del possesso dei requisiti, documento di identità, eventuale permesso di soggiorno in corso di validità, copia dell'autorizzazione utilizzata per la spunta

Art. 42 **Obblighi dei venditori**

1. E' fatto obbligo ad ogni singolo operatore di tenere esposto in modo visibile l'apposito cartello, fornito dai competenti uffici comunali, da cui risultino gli estremi della concessione del posteggio.
2. L'operatore deve conservare sul posteggio i documenti autorizzatori originali e deve mostrarli agli organi di vigilanza ad ogni loro richiesta.
3. Nell'area mercato è consentito l'ingresso ai soli veicoli degli operatori adibiti al trasporto merci ed attrezzature.
Tali veicoli, se estranei al posteggio, devono venire prontamente allontanati dall'area non oltre l'orario previsto per la spunta e non potranno accedervi prima dell'orario previsto per il termine delle operazioni di vendita.
4. Viene fatto obbligo per tutti gli operatori di non abbandonare il proprio posteggio prima dell'orario stabilito con apposita ordinanza sindacale. In tale fascia oraria non è altresì permessa alcuna operazione di entrata/uscita salvo che per manifeste e durature condizioni di maltempo, per gravi e comprovate esigenze personali previa autorizzazione del personale della Polizia Locale e comunque per non più di cinque volte nell'arco dell'anno solare.
5. L'area mercatale dovrà essere sgombra da qualsiasi occupazione entro l'orario stabilito dall'ordinanza sindacale, al fine di agevolare l'ingresso dei mezzi della società incaricata per la pulizia della piazza, che prenderanno possesso dell'area solo dopo l'orario sopra citato.
6. Nell'area mercato è vietato tenere i veicoli con motore acceso in modo prolungato ed ingiustificato ed i gas di scarico devono essere indirizzati verso l'alto.
7. I concessionari di posteggio hanno l'obbligo di non arrecare disturbo o intralcio agli altri operatori o porre in essere comportamenti indecorosi o tali da disturbare le contrattazioni.
Sono parimenti vietati grida, schiamazzi, impianti di amplificazione sonora, salvo i richiami a voce da parte dei battitori/dimostratori. I venditori di supporti magnetici, possono produrre emissioni musicali nei limiti della normale tollerabilità.
8. I titolari di posteggio sono tenuti a porre il banco in allineamento e nei limiti degli spazi assegnati e devono provvedere allo sgombero di strutture o materiali non direttamente collegate con la vendita.
9. Nell'area mercato è vietata l'accensione di fiamme libere o l'utilizzo di fornelli elettrici, finalizzati alla cucina di alimenti al di fuori delle attrezzature idonee dal punto di vista igienico sanitario .
10. E' obbligatoria la pulizia del posteggio durante e dopo l'orario di lavoro.

Art. 43 **Mercati straordinari**

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni aggiuntive dei mercati esistenti, senza riassegnazione dei posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio.

Il periodo natalizio coincide con il mese di dicembre; quello pasquale con i 15 giorni prima della Pasqua ; quello estivo dal mese di giugno al settembre di ogni anno.

2. In occasione dei mercati straordinari, anticipatamente alle operazioni di spunta, i titolari di posteggio del mercato ordinario, hanno il diritto di occupare i posteggi liberi a disposizione, accorrandosi in una stessa fila. Nel caso in cui più soggetti aventi diritto richiedano di occupare il medesimo posteggio, la scelta sarà regolata dall'anzianità della concessione di posteggio posseduta e, in subordine, alla data indicata nel registro ditte.

3. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.

4. La proposta deve essere presentata, per scritto, al Settore Commercio, almeno sessanta giorni

prima della data prevista :

- a) da almeno dieci operatori su area pubblica;
- b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;

5. Il Comune deve decidere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro tale termine, la proposta si intende accolta.

6. Entro il mese di ottobre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 4 lett. a) e b) possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo.

L'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati avverrà sulla base della graduatoria di spunta prevista per tale mercato e la presenza non verrà conteggiata ai fini della graduatoria stessa.

7. Ai mercati straordinari si applica la disciplina prevista per il mercato settimanale, in quanto compatibile.

Art. 44

Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. Il mercato attualmente esistente è il seguente:

- mercato del capoluogo;
- mercato del quartiere Roveda.

2. L'ubicazione di tale mercato attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la sua dimensione totale e quella dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono determinate dalla Giunta Comunale, sulla base del modello allegato.

TITOLO III

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 45

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto, con mezzi motorizzati o altro mezzo, su qualunque area pubblica non espressamente interdetta ai sensi del presente regolamento e con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e che non crei pregiudizio alla sicurezza dei pedoni o a diritti di terzi.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al successivo comma, all'operatore itinerante è consentito di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce all'acquirente e comunque con soste nello stesso posto non superiori a un'ora.

4. Non è consentito all'operatore tornare durante l'arco della giornata ad esercitare il commercio nella stessa area, nonché di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo o a terra.

5. La Giunta comunale individua, con apposito provvedimento, le aree dove il commercio in forma itinerante può svolgersi oltre i limiti di tempo previsti dal comma 3 esclusivamente per la vendita dei prodotti eventualmente specificati, a condizione che l'occupazione di suolo sia espressamente autorizzata dal Comune.

Tale provvedimento determinerà le condizioni ed i limiti d'esercizio del commercio e della sosta.

Per i generi del settore alimentare e per la somministrazione possono essere utilizzati esclusivamente negozi mobili con autonomia energetica.

In conformità al relativo regolamento, le soste superiori ad un'ora, comportano il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

6. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera.

7. E' espressamente consentito all'operatore itinerante di accedere alle zone a traffico limitato istituite nei pressi delle cascine site sul territorio per offrire i propri prodotti e di sostare ivi in deroga ai tempi previsti al comma 3.

Art. 46 Divieti

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, al di fuori delle occupazioni espressamente autorizzate a norma dell'articolo precedente, è vietato:

- nelle aree aventi valore storico, artistico e ambientale, luoghi di culto ed aree adiacenti poste ad una distanza inferiore a metri 200;
- nella piazza mercato settimanale ed adiacente area parcheggio ;
- nelle aree adiacenti gli edifici scolastici, i giardini e parchi pubblici, gli impianti sportivi e polifunzionali, intendendosi per aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 200 misurato dal confine dell'edificio;
- nelle aree d'intersezione stradale ed adiacenze per un raggio di metri 25;
- lungo le strade statali e provinciali;
- nelle aree parcheggio degli esercizi commerciali ed in tutte le aree adibite alla sosta regolamentata dei veicoli.
- lungo i cigli delle strade comunali, in cui non vi siano aree idonee allo stazionamento dei veicoli e alla sosta;
- in tutti i casi in cui la sosta dei veicoli sia inibita ai sensi del codice della strada;

2. Con provvedimento di Giunta comunale l'elenco di cui al precedente comma potrà essere aggiornato o modificato.

Art. 47 Determinazione degli orari

1. L'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, e comunque non potrà protrarsi oltre le ore 24.00.

Art. 48 Rappresentazione cartografica

1. Presso il Settore Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante

TITOLO IV

FIERE

Art. 49

Tipologia ed aree destinate a fiere

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 2 del presente regolamento ed alle norme regionali vigenti;
3. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale;
4. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.
5. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuove fiere è decisa previa delibera di Giunta comunale, nel rispetto delle indicazioni regionali sull'individuazione delle aree mercatali, in quanto compatibili;
6. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo, in quanto compatibili;
7. Nel caso di soppressione, spostamento, trasferimento di una fiera, o la modifica della dislocazione dei posteggi, il loro aumento o diminuzione, lo spostamento di data di svolgimento della manifestazione fieristica sono decisi con delibera di Giunta comunale, secondo le modalità previste nella disciplina regionale.
8. Non possono essere istituite fiere o sagre nelle giornate di Natale e Capodanno. Per quanto concerne la Fiera di Pasqua, denominata di S. Angelo, trattandosi di manifestazione fieristica tradizionale, la stessa viene mantenuta inalterata.

Art. 50

Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, indirizzata al Sindaco, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - f) data di iscrizione al registro imprese.
2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostavi, all'atto della spedizione, dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostovi dall'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.
3. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.
4. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al Settore Commercio, che le istruirà conformemente a quanto stabilito dalle normative di riferimento.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del Settore

Commercio sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. La graduatoria sarà resa pubblica sul sito comunale. Tale forma di pubblicità sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale al richiedente dell'esito della domanda inoltrata.

Art. 51 **Criteri di priorità ai fini della graduatoria**

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.

2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

4. Fatti salvi i diritti acquisiti, uno stesso soggetto, persona fisica o giuridica, non può avere più di due concessioni di posteggio in una stessa fiera;

Art. 52 **Assegnazione dei posteggi non utilizzati**

1. I posteggi che non risultino utilizzati entro mezzora prima dell'inizio delle operazioni commerciali dai rispettivi assegnatari, vengono assegnati, sul posto, da personale incaricato per la spunta, nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri relativi all'assegnazione dei posteggi di cui al presente regolamento.

Per quanto compatibile si applica la disciplina d'assegnazione temporanea dei posteggi liberi prevista per i mercati.

Il Settore Commercio compilerà una registrazione delle partecipazioni alla spunta disponendo due graduatorie dell'ordine di spunta giornaliero:

- per le effettive presenze, ovvero si registreranno gli operatori che nella spunta hanno effettivamente avuto assegnato un posteggio ed hanno esercitato l'attività,

- per presenze, ovvero si registreranno gli operatori indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.

Art. 53 **Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari**

1. Le Fiere attualmente esistenti rispondono all'esigenza di mantenere e recuperare tradizioni locali che diversamente andrebbero perse nel tempo e segnatamente sono le seguenti:

- Fiera di S. Angelo;

- Fiera di San Remigio.

2. L'istituzione, l'ubicazione delle Fiere e relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono determinate dalla Giunta comunale, sulla base del modello di scheda allegato, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale.

3. L'istituzione di nuove Fiere è stabilita dalla Giunta comunale secondo gli indirizzi di cui alla normativa regionale.

4. La Giunta comunale può deliberare l'affidamento della gestione delle Fiere suindicate a soggetti pubblici o privati secondo la disciplina prevista per le aree mercatali.

5. In caso di concomitanza con il giorno di mercato, qualora non siano disponibili altre aree che ne consentano lo svolgimento simultaneo, dovrà essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, previa consultazione dell'Associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale

6. Lo spostamento del giorno della fiera è ammesso solo per effettive esigenze di pubblico interesse e dello spostamento va data preventiva comunicazione agli operatori che abbiano fatto richiesta di partecipazione.

Art. 54

Sospensione concessione posteggio alla fiera

1. La concessione del posteggio in una fiera è sospesa nei casi e modalità previsti per i posteggi mercatali;

2. Il pagamento di oneri e contributi previsti, anche di tipo organizzativo, deve essere effettuato dall'operatore titolare di posteggio prima dell'effettuazione delle operazioni di vendita.

TITOLO V

ALTRE AREE PUBBLICHE PER IL COMMERCIO

Art. 55

Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato, concessi per dieci anni sono assegnati con le procedure previste dal presente regolamento.

2. La disciplina prevista per l'attività svolta nell'ambito delle aree mercatali, nonché quella relativa alle relative concessioni, è applicabile anche ai posteggi sparsi, in quanto compatibile.

3. L'ubicazione dei singoli posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono determinati dalla Giunta comunale.

4. L'individuazione di nuove aree, la soppressione o modifica di quelle esistenti, in cui localizzare i posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al presente titolo è effettuata dalla Giunta comunale, previo parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 56

Commercio in occasioni particolari

1. Sono individuati, secondo le procedure di cui al comma 3 del presente articolo, i singoli posteggi sparsi sul territorio comunale dove il commercio può svolgersi esclusivamente in occasioni particolari, in relazione ad eventi o riunioni straordinarie di persone, limitatamente all'area ed al

periodo di tempo indicati nella concessione temporanea di suolo pubblico rilasciata di volta in volta dal Comune.

Tali concessioni possono essere rilasciate ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica per un periodo di tempo complessivo pari alla durata della manifestazione a cui si riferisce e comunque per un periodo non superiore ai 15 giorni.

Per il rilascio delle concessioni si applica il criterio del maggior numero di presenze dell'operatore alla manifestazione di che trattasi o, in subordine, secondo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande al Comune.

Ai concessionari viene applicata la disciplina prevista nel presente regolamento per la sosta e le modalità di vendita, in quanto compatibile.

2. In occasione di manifestazioni non istituzionali, organizzate da comitati o associazioni aventi carattere locale e senza fine di lucro, è ammessa la possibilità di far svolgere, ad operatori legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di prodotti specificatamente previsti. La domanda di concessione di suolo pubblico dovrà essere inoltrata dagli organizzatori ai competenti uffici comunali almeno 30 giorni prima.

La richiesta dovrà contenere il nominativo di un responsabile organizzativo, prontamente reperibile sul posto.

Il numero di posteggi sarà determinato in relazione alle esigenze relative allo spazio a disposizione, alla viabilità ed alle condizioni di sicurezza e d'igiene e non potrà comunque essere superiore a 30 operatori.

Potrà essere ammesso unicamente un solo operatore per la somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che la manifestazione si svolga in aree periferiche o nella piazza mercato, nonché la possibilità di ospitare operatori commerciali su aree pubbliche di prodotti alimentari tipici regionali e/o dolciumi, di giocattoli, bigiotteria ed oggettistica varia.

L'organizzazione di tali manifestazioni è affidata alle stesse associazioni o comitati richiedenti, a cui verrà rilasciata la relativa concessione di suolo pubblico, le quali dovranno farsi carico della localizzazione e assegnazione dei posteggi, nonché di ogni incombenza organizzativa.

Tutti gli oneri inerenti l'occupazione di suolo ed altri eventualmente previsti dovranno essere corrisposti dal concessionario, che avrà la completa responsabilità della manifestazione, anche nei confronti di terzi.

3. Salvo i casi espressamente autorizzati, non potranno comunque svolgersi mercatini coincidenti con il giorno di svolgimento del mercato centrale.

4. I posteggi di cui al comma 1 sono individuati con provvedimento di Giunta comunale, in osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

TITOLO VI NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 57 Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dal Ministero della Sanità.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e

l'allontanamento dei rifiuti.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungono la qualifica di mercato.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti.
2. Le concessioni di posteggi nei mercati, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rilasciate per un periodo inferiore a dieci anni sono estese d'ufficio, a cura dell'ufficio comunale competente a detto periodo temporale di validità.

ALLEGATO N. 01

MERCATI CITTADINI E FIERE LOCALI - CONTINGENTAMENTO PER TIPOLOGIA MERCEOLOGICA –INDICAZIONI DELLE AREE DA ADIBIRE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Aree mercato:

1. Mercato del capoluogo - PIAZZA MERCATO - delimitata: a Nord da caseggiati; a Est dalla via Bardelli, a Sud dal Viale Rimembranze ed a Ovest dal cimitero. La superficie totale del piazzale è di mq 6.400 comprensiva delle sedi viabili, mentre la superficie di vendita è ripartita in settore alimentare e non alimentare come di seguito indicato:

Alimentari	mq. 1.105 posteggi n 22;
Non Alimentari	mq. 3.345 posteggi n 66;
Dimostratore	mq. 45 posteggi n 02;
Agricoltore	mq. 4.530 posteggi n 02;
Totali	mq 4.530 posteggi n 92;

I posteggi hanno una profondità di m. 5,00 e la larghezza variabile da m 6 a m 13.

L’area è totalmente asfaltata ed è attrezzata con servizi igienici anche per portatori di handicap, servizio di raccolta rifiuti, impianto antincendio, rete di raccolta aree piovane e scarico fognario per la zona alimentare occupata dai pescivendoli; colonnine per allaccio acqua ed elettricità ed eventuale erogazione gas metano per il settore alimentare.

Dovendosi intervenire ad adeguare l’area a parcheggio, la Giunta Comunale è autorizzata a disporre i dovuti atti ed interventi per la realizzazione delle opere necessarie, compresa l’eventuale acquisizione di aree private.

Le operazioni mercatali si svolgono nella giornata di SABATO dalle ore 8 alle ore 13 salvo diversa disposizione assunta con ordinanza del sindaco o disposizione del responsabile.

Il prospetto organizzativo dell’area è il seguente:

L’area di mercato è divisa in settori Alimentare e Non Alimentare

La consistenza dei posteggi del settore alimentare è stabilita in 22, quella del settore non alimentare in 66. Sono inoltre previsti 2 posteggi riservati all’esercizio dell’attività di battitore, e 2 posteggi destinati a produttori agricoli.

Al fine di assicurare ai consumatori le corrette condizioni offerta, sia in termini di equilibrio tra i settori merceologici ma soprattutto dal punto di vista igienico sanitario, non saranno ammesse modifiche al settore merceologico cui il posteggio fa riferimento.

Il rilascio delle autorizzazioni per ciascun singolo posteggio in concessione decennale permetterà unicamente la vendita dei prodotti del settore

merceologico stabilito per il posteggio stesso, alimentare o non alimentare; tale limitazione si applicherà al titolare e ai suoi aventi causa, sia in caso di subingresso per atto tra vivi che mortis causa.

I 22 posteggi del settore alimentare sono attualmente ripartiti per tipologia merceologica come indicato nella successiva tabella:

Tipologia merceologica	Attuale
Somministrazione	1
Carni anche cotte	3
Pescivendoli	2
Dolciumi	2
Frutta e verdura	9
Alimentari altri diversi	5

I 66 posteggi del settore non alimentare sono attualmente ripartiti per tipologia merceologiche come indicato nella successiva tabella:

Tipologia merceologica	Attuale
Area abbigliamento	
Pigiameria	1
Intimo e calze	9
Calzature	4
Camiceria	1
Abbigliamento bambino	3
Confezioni abbigliamento	18
Maglieria	3
Area generi vari	3
Fiori, piante e sementi	1
Casalinghi	3
Prodotti di igiene personale e casa	3
Ferramenta	1
Ricambi cicli	1
Merceria e filati	1
Tessuto ed arredo casa, tappeti	5
Valigeria, borsetteria, articoli ed accessori di abbigliamento in pelle	3
Giocattoli	3
Profumeria e cosmetici	1
Dischi e nastri	1
Articoli sportivi e piccolo zoo	1
Artigianato orientale	0
Quadri	0

Ai sensi della l. 6/2010 sono inoltre riservati all'esercizio dell'attività di battitore e ai produttori agricoli il seguente numero di posteggi:

Battitore	2
Produttore agricolo	2

Al fine di assicurare ai consumatori il mantenimento di un livello minimo di articolazione dell'offerta, nell'ambito di ciascun settore merceologico non saranno ammesse modifiche alla tipologia delle merci vendute qualora ciò comporti l'eliminazione della tipologia dall'articolazione del mercato.

Per le tipologie merceologiche per le quali il canale di acquisto del commercio su area pubblica rappresenta un referente tradizionale nelle abitudini dei consumatori (individuate per il settore alimentare con la tipologia frutta e verdura, per il settore non alimentare con le tipologie Intimo e calze - Confezioni abbigliamento - Tessuto ed arredo casa, tappeti) al fine di evitare l'insorgere di condizioni di monopolio nell'ambito del mercato, con evidente danno, anche economico, per i consumatori, non saranno ammesse modifiche alla tipologia di vendita qualora ciò comporti la presenza nel mercato di meno di 3 posteggi che effettuino la vendita di questi prodotti.

2 . Mercato della Frazione Roveda – VIA TIZIANO: tratto delimitato dalla Via Fermi e dalla Via Botticelli, lato sud.

La superficie totale del tratto è di mq. 600 comprensiva delle sedi viabili e la superficie di vendita risulta essere di mq. 400 ripartita in n. 10 posteggi di cui n. 4 alimentari e n. 6 non alimentari; i posteggi hanno una profondità di m. 5,00 ed una larghezza variabile da m. 7 a m. 10.

I generi alimentari sono ammessi solo se venduti con negozio mobile

Le operazioni mercatali si svolgono nella giornata di MERCOLEDI' dalle ore 14 alle ore 20.

Il progetto organizzativo è il seguente:

Il mercato è attualmente ripartito nei seguenti numero di posti e per relativa tipologia merceologica di cui si prevede la corrispondente pianificazione:

Tipologia merceologica	attuale	previsti	pianificazione
Alimentari			
Frutta e verdura	0	1	+1
Alimentari vari	0	1	+1
Dolciumi	0	1	+1
Carni cotte o crude	0	1	+1
Non alimentare			
Abbigliamento	0	2	+2
Altri prodotti	0	4	+4

Fiere e sagre

1 - Fiera di S. Angelo: si tiene sulla Piazza Mercato e sulle vie De Amicis, Mazzini, Pessina , manzoni e Garibaldi nell'intera giornata di Pasqua e del lunedì dell'Angelo dalle ore 8.00 alle ore 20.00, nella serata di Pasqua è data facoltà agli operatori, che rimangono sul piazzale per il giorno successivo, di osservare l'orario di attività come l'orario del parco divertimenti.

Gli operatori alimentari sono ammessi limitatamente ai dolci ed ai prodotti tipici regionali.

La superficie totale dell'area del piazzale mercato utilizzata per la fiera è di mq. 3.200 (metà piazzale) comprensiva delle sedi viabili, mentre la superficie di vendita è ripartita in settore alimentare e non alimentare come di seguito indicato:

Alimentari	mq.	600	posteggi n.	15
Non alimentari	mq.	1400	posteggi n.	35
Totali	mq.	2000	posteggi n.	50

I posteggi hanno una profondità di m. 5 ed una larghezza variabile da m. 6 a m. 13.

La gestione della fiera è affidata alle associazioni di categoria che ne fanno richiesta ed il progetto organizzativo sarà approvato di volta in volta dalla Giunta Comunale in osservanza dei limiti sopra indicati e degli altri contenuti nel presente regolamento.

La restante parte dell'area del piazzale mercato è messa a disposizione per l'organizzazione di una fiera mercato per i produttori ed operatori commerciali locali in sede fissa e per l'insediamento di una parte del parco divertimenti con attrazioni leggere da montarsi dopo lo svolgimento del mercato del sabato prima di Pasqua.

2. Fiera di San Remigio: si tiene sulla Piazza Mercato nell'intera giornata della seconda domenica e mattinata del secondo lunedì di ottobre con l'osservanza delle stesse disposizioni sopra indicate per lo svolgimento della Fiera di S. Angelo.

ALLEGATO N. 02

**CARTOGRAFIA GENERALE DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE
PRECLUSE DALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Le aree e le vie precluse all'esercizio del commercio su aree pubbliche individuate nella presente cartografia sono in ogni momento ridefinibili con provvedimento della Giunta Comunale la cui deliberazione sostituisce o integra il presente allegato.

ALLEGATO N. 03

**CARTOGRAFIA PARTICOLARE DELLE AREE MERCATALI E
FIERISTICHE DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE ROVEDA**

ALLEGATO N. 04

MODULISTICA GENERALE

**Domanda di rilascio autorizzazione
per esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, di cui
all'art. 21 comma 2 della legge regionale n. 6/2010**

Il/la sottoscritto/a nata il
a cittadino e residente in SEDRIANO
via n., codice fiscale
iscritto al Registro Impresa al n. R.E.A presso la CCIAA di

oppure:

<p>in qualità di legale rappresentante della società: denominazione con sede in SEDRIANO via n. iscritta al Registro Imprese al n. R.E.A. presso la CCIAA di codice fiscale</p>
--

il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art. 21 comma 2 della legge regionale n. 6/2010 per il settore merceologico:

- ALIMENTARE (tipologia merceologica
- NON ALIMENTARE (tipologia merceologica

A tal fine dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 n. 6/2010 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65 (antimafia);
- di non possedere altra autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art. 21 comma 2 della legge regionale n. 6/2010 o di cui all'art. 28 comma 2 del decreto legislativo n. 114/98

Inoltre dichiara:

QUADRO A (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

- di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'art. 71 comma 6 del decreto legislativo n. 59/2010:
 - Aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
istituto.....
sede
data conseguimento attestato.....
 - Aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari
dal al con iscrizione al Registro Imprese
CCIAA di al numero R.E.A.
 - Aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:
 - quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal
al denominazione
sede numero R.E.A.
 - quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal
al denominazione
sede numero R.E.A.
 - Che i requisiti professionali di cui all'art. 71 comma 6 del decreto legislativo n. 59/2010 sono posseduti dal signorche ha compilato il Quadro B allegato alla presente domanda di autorizzazione.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge 15/1968.

Data

FIRMA

.....

Marca
da
bollo

Allegato 4

Spett.le **Comune di Sedriano**
Settore Commercio

Oggetto: Domanda di partecipazione alla Fiera/Sagra di.....

Il/la sottoscritto/a

data di nascita luogo di nascita.....

cittadinanza..... residente a.....

via..... n....., codice fiscale

in qualità di legale rappresentante della società:

.....

con sede in via.....

iscritto al Registro Imprese al n. R.E.A presso la CCIAA di.....

codice fiscale, titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche

di tipo..... rilasciata dal Comune di.....

n..... del.....

CHIEDE

L'assegnazione di un posteggio di m..... nel settore..... per la tipologia
merceologica.....

nella Fiera/Sagra in oggetto che si terra in questo Comune il.....

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge n. 15/1968.

Data.....

Firma.....



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

AREA COMMERCIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Allegato alla delibera di C.C. n. 7 del 01/03/2012

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto della proposta di provvedimento deliberativo da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale nella convocata seduta del **1 marzo 2012** riguardante:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

Si esprime parere tecnico favorevole per quanto di competenza, in ordine ai contenuti del provvedimento istruito.

Note:

Lì, 19/01/2012

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Fusaro Giuseppe

Proposta approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del **1 marzo 2012** alla quale è stato attribuito il N. **7**.



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dott.Ssa Cattaneo Maria Elisabetta

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Pecorella Susanna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U. di cui al Dlgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa in copia all'albo pretorio on line accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il 03/09/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 03/09/2012.

Dalla residenza municipale, 03/09/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pecorella Susanna

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

(Art. 134 del T.U. di cui al Dlgs 18/08/2000 n. 267)

si certifica che la presente deliberazione **E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. di cui al Dlgs 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del T.U. di cui al Dlgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o di competenza, per

la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, _____
